



- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2020/2022.

L'anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	TICCI LETIZIA	Sì	
3	GATTI ALESSANRA	Sì	
4	SALVIA GIACOMO	Sì	
5	SPERANDIO CLAUDIO	Sì	
6	CUOMO GIOVANNI	Sì	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
8	LUME EUGENIA	Sì	
9	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
10	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
11	FARA ETTORE	Sì	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Nr. 10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2020/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n 12 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2020/2022;

RILEVATO come il bilancio di previsione sia stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 162 a 173 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 7 dicembre 2018, G.U. Serie Generale n. 292 del 17-12-2018, "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali", che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 28-02-2019"

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Visto l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (emanato durante l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19) convertito nella legge 24 aprile 2020 nr. 27, a mente del quale: "2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

VISTO il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

VISTA la legge di bilancio nr. 160-2019, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sulla finanziaria per l'anno 2020;

VISTO e rilevato che il presente bilancio viene discusso e votato a seguito della emanazione di una serie di normative emergenziali che, per contestualizzare il momento peculiare attraversato a causa di questa emergenza epidemiologica Nazionale (ma di dimensione mondiale) vengono *ut infra* citate:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020 in particolare all'art. 87;
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.M. 25 marzo 2020;

- DPCM 1 aprile 2020;
- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2;
- D.L. 8 aprile 2020 nr. 23;
- il DPCM 26 aprile 2020;
- i Decreti del PGR n. 34 del 21.03.2020 e n. 39 del 06.04.2020;

CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

Constatato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Comune di Bosco Marengo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16

della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Vista la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018);

Visto che il nuovo "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Rilevato che il comma che precede va letto in stretta correlazione con l'art. 107 comma 2 del D.L. 18-2020, citato in epigrafe della presente deliberazione;

DATO ATTO:

- che l'**Aliquota dell' Addizionale Comunale all'IRPEF** prevista per l'anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 e che è stata confermata anche per l'anno 2019 *"ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"* nelle seguenti misure.:
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 0 **ad €.** 15.000,00: **0,45%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 15.000,01 **ad €.** 28.000,00: **0,50%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 28.000,01 **ad €.** 55.000,00: **0,55%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 55.000,01 **ad €.** 75.000,00: **0,65%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF superiore ad €.** 75.000,00: **0,68%**

- che le **Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** sono state stabilite per l'anno 2020 con Deliberazione C.C. n. 8 in data odierna, confermativa di quelle applicate per l'anno 2019 e comprendenti anche il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) tassa soppressa e assorbita nella nuova IMU come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	9,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	9,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrati nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	9,60
<i>Immobili locati</i>	9,60

- aliquota base: **0,96%**;
- aliquota ridotta: **0,6%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
---	-----------------

- che le contribuzioni anche per l'anno scolastico 2020/2022 per il servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica sono state determinate con Deliberazione G.C n. 41 in data 23/09/2015;
- che con proprie Deliberazioni C.C. rispettivamente n. 2 e n. 3 in data odierna sono state determinate le scadenze delle rate di pagamento, il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del Servizio e i Coefficienti e le Tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- che il servizio di acquedotto Comunale è affidato, alla Gestione Acque spa di Novi Ligure;
- che le tariffe del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) (art.13 L. 36/94 – Art.31 comma 28 L.448/98) sono rimaste invariate rispetto a quelle previste dalla legge per il 1998, ritenendone la misura sufficiente ad assicurarne una copertura minima dell'80%.

DATO ATTO, ancora, che tutti gli atti concernenti il Bilancio relativo agli esercizi finanziari

2020/2022 sono stati depositati presso l'Ufficio Servizi Finanziari, previa pubblicazione dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio dell'Ente e notificazioni ai Capi Gruppo consiliari, così come previsto dall'art.12 del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO come nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di emolumenti e contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente;

EVIDENZIATO, infine, che:

- per quanto riguarda i trasferimenti erariali a titolo di “ Fondo di Solidarietà Comunale” questi sono stati iscritti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in particolare dall’art. 1 co. 380–ter lett a) L.228/2012 come integrato dall’art. 1 co. 17 L. 208/2015 ;
- il contributo provinciale per le funzioni di assistenza scolastica ai sensi del D.P.R. n.616/77, è stato stanziato in conformità a quanto previsto nell’anno 2018;
- per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, si è ottemperato al disposto degli artt.208 e 142 co. 12 ter D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- che negli stanziamenti di bilancio non esiste spesa per incarichi di collaborazione e consulenze di cui all’art. 3 comma 56 L 244/2007 e s.m.i., non prevedendo, questo Ente, a tutt’oggi, di avvalersene;

VISTO l’art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 712, 713 e 716 della richiamata L. 208/2015;

RILEVATO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto, oltre che in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e delle Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti, dott.ssa Celeste Pozzo, che illustra, condividendoli, i contenuti del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2018/2020 e i relativi allegati esprimendo parere favorevole;

RILEVATO:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell’art. 58 D.L 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la dismissione dei terreni agricoli di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di Frugarolo non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018) che prevede:

Dato atto che il Comune di Bosco Marengo rispetta quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che, agli artt. 3 e 4, recita:

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell’attuazione dell’[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;

- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.9 del 11 giugno 2020 ha approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 nello schema definitivo, ritenendo che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente (tale documento è allegato al bilancio di previsione);

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 18/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario i quali illustrano i contenuti e le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando,

quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese

d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale finanziate con i proventi derivanti dal rinnovo delle relative Concessioni;

UDITA la relazione esaustiva del Sindaco, e le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;

DOPO ampia discussione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge finanziaria per l'anno 2020;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 160/2019, il D.L. 18/2020, il D.L. 34/2020;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero astenuti,

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2020/2022, nelle seguenti risultanze finali:

	CASSA ANNO 2020 (PRESUNTA)	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo cassa al 01/01/2020	677.730,22	---	---	---
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti		18.598,94	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00
Totale fondi vincolati	0,00	18.598,94	0,00	0,00
ENTRATE				
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.646.311,82	1.111.285,00	1.091.000,00	1.086.000,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	89.468,81	63.928,65	23.275,00	22.458,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	511.001,11	245.248,06	251.620,00	247.120,00
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	679.808,45	346.537,38	55.000,00	55.000,00
Tit. 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti	2.823,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 9 – Entrate per conto terzi e part.di giro	413.440,83	402.500,00	402.500,00	402.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.220.584,24	2.388.098,00	2.023.395,00	2.013.078,00

SPESE				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 – Spese correnti	2.187.662,30	1.317.289,85	1.300.685,00	1.290.128,00
Tit. 2 – Spese in conto capitale	782.225,82	404.988,18	55.000,00	55.000,00
Tit. 3 – Spese per incremento attività finanziarie	0,00			
Tit. 4 – Rimborso prestiti	63.320,00	63.320,00	65.210,00	65.450,00
Tit. 5 – Chiusura anticipazione tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	446.478,20	402.500,00	402.500,00	402.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.679.686,32	2.388.098,03	2.023.395,00	2.013.078,00

2) di approvare, altresì, a corredo del summenzionato Bilancio di Previsione 2020/2022 gli Allegati di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 172 co. 1 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il DUP – Documento Unico di Programmazione anni 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2020, adottata in seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile e qui richiamata e resa disponibile “per relationem”;

3) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto di cui all'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711” e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015, come si evince dal Prospetto di cui al punto 2 del presente deliberato;

4) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 162 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5) Di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10/2020
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2020/2022.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 11/06/2020

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 08.07.2022 al 23.07.2020

Frugarolo, li 08.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii